

COMUNE DI SEMIANA

(Provincia di Pavia)



CODICE ENTE: 11285

n. reg.delib. **16**

n. reg.pubbl. **5**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di PRIMA convocazione

L'anno duemilaventi il giorno 30 del mese di dicembre alle ore 21,00 nella sala delle adunanze consiliari, convocatosi il Consiglio Comunale a cura del Sindaco con avviso scritto consegnato a norma di legge a domicilio dal messo comunale, come risulta da sua dichiarazione, sotto la presidenza della Signora CARNEVALE Chiara

RISULTANO PRESENTI:

	PRESENTE	ASSENTE
CARNEVALE Chiara	X	
CELEGATO Franco	X	
CIGALINO Mario Pietro	X	
NICOLA Margherita	X	
ROMANI Manuela	X	
ZUCCARIN Marco	X	
BARACCO Roberto		X
BELLI Stefania	X	
POLLINI Angelo	X	
PORTA Federico		X
BISCALDI Sabrina		X
Totale n.	8	3

con l'intervento del Segretario comunale Sig. D'ANGELO Dott. Francesco.

Il Sig. Presidente, dopo aver constatato che l'adunanza è legale ai termini di legge, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sulla proposta di cui al seguente

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l'intervento del Segretario Comunale che precisa che il Regolamento disciplina quei pochi aspetti che la normativa statale lascia alla autonomia regolamentare del Comune;

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2020) ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla componente TARI;
- la IUC era composta da tre distinti prelievi: a) l'Imposta municipale propria (IMU), dovuta dai possessori di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) siti nel territorio comunale; b) il Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico dei possessori nonché, per una minor quota, degli utilizzatori degli immobili; c) la Tassa sui rifiuti (TARI), dovuta per la fruizione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
- il tributo TASI – avente peraltro la stessa base imponibile dell'IMU – è quindi soppresso con decorrenza dall'anno 2020, mentre le disposizioni aventi ad oggetto l'IMU sono raccolte nella stessa Legge n. 160/2019;

VISTI i commi da 739 a 783 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, i quali contengono la nuova disciplina dell'IMU, applicabile dall'anno 2020, e nei quali è confluita gran parte della previgente normativa riguardante l'imposta in oggetto;

RICHIAMATO l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare degli enti locali in ambito tributario, in base al quale:

- a) i comuni possono disciplinare le proprie entrate, salvo per quanto attiene all'individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;
- b) trovano in ogni caso applicazione, per quanto non regolamentato dai comuni, tutte le disposizioni di legge riguardanti i singoli tributi;

CONSIDERATO, in particolare, che l'articolo 1, comma 777, della sopracitata Legge n. 160/2019 l'articolo 1, comma 777, della sopracitata Legge n. 160/2019, conferisce ai comuni, mediante l'approvazione di un apposito regolamento IMU, la facoltà di

- a) «stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri»;
- b) «stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari»;
- c) «prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici»;
- d) «determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso»;
- e) «stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari»;

CONSIDERATO altresì che

- l'articolo 1, comma 741, lettera c), della Legge n. 160/2019 permette, su decisione del singolo comune, di assimilare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'IMU, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'articolo 1, comma 747, lettera b), della Legge n. 160/2019 stabilisce che i comuni possono, al fine dell'applicazione della riduzione ivi prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili, «disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione»;
- l'articolo 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 dà la possibilità ai comuni, per l'anno 2020, di diversificare le aliquote dell'IMU individuando ulteriori sotto-categorie di immobili all'interno delle fattispecie definite dalla legge; dopodiché, a decorrere dal 2021, i comuni potranno «diversificare le aliquote di cui ai precedenti commi ... esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze ...»;

- l'articolo 1, comma 775, della Legge n. 160/2019 conferisce al comune la facoltà di applicare una sanzione da 50 a 200 euro in caso di tardiva risposta, da parte del contribuente, a questionari inviati ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari;
- l'articolo 1, comma 165, della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) stabilisce che la misura annua degli interessi – da calcolare sulle somme da accertare oppure da rimborsare – sia «determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale»;
- l'articolo 1, comma 168, della stessa Legge n. 296/2006 prevede che gli enti locali stabiliscano, per ciascun tributo di propria competenza, gli importi minimi al di sotto dei quali non sono dovuti versamenti o rimborsi;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale si nominava, ai sensi dell'articolo 1, comma 778, della Legge n. 160/2019, la dipendente Rolè quale funzionario responsabile dell'imposta municipale propria (IMU);

RITENUTO quindi opportuno approvare un nuovo regolamento volto a disciplinare, ai fini dell'applicazione dell'IMU a decorrere dall'anno 2020, le fattispecie che la legge demanda alla regolamentazione dell'ente locale ovvero gli aspetti che la legge stessa non disciplina in maniera compiuta;

VISTO il “Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC)”, contenente disposizioni aventi ad oggetto l'IMU, la TASI e la TARI, approvato in attuazione della previgente normativa;

RITENUTO opportuno precisare che il suddetto regolamento IUC non va abrogato tout court ma deve restare in vigore, per quanto attiene alle componenti IMU e TASI, ai fini dell'attività di accertamento e della definizione delle situazioni pendenti aventi ad oggetto annualità d'imposta precedenti al 2020, ferma restando la piena validità ed efficacia delle disposizioni aventi ad oggetto la componente TARI;

DATO ATTO che per tutto quanto non previsto nel Regolamento in approvazione si rinvia alle norme statali inerenti la “nuova” IMU nonché alle altre norme vigenti e compatibili con l'imposta in oggetto;

TENUTO CONTO che l'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Legge finanziaria 2001), così dispone: «Il termine per ... approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento»;

TENUTO CONTO, infine, per quanto attiene agli obblighi di pubblicazione delle deliberazioni aventi ad oggetto tributi comunali e degli atti normativi in genere, che:

- a norma dell'articolo 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, con le modalità ivi stabilite;
- a norma dell'articolo 1, comma 767, della citata Legge n. 160/2019, le aliquote ed i regolamenti IMU «hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente»;
- a norma del D.Lgs. n. 33/2013, gli atti normativi approvati dagli Enti Locali vanno pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi per la regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed inserito all'originale del presente atto;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario, per la regolarità contabile, espresso ai

sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed inserito all'originale del presente atto;

VISTO il parere dell'Organo di revisione economico-finanziario;

RITENUTA la competenza dell'organo consiliare in relazione alla deliberazione dei regolamenti in materia di tributi ed entrate comunali, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata ed approvata;
2. Di approvare, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 1, comma 777, della Legge n. 160/2019, l'allegato nuovo "Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU)", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di dare atto che il predetto Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 779, della Legge n. 160/2019;
4. Di dare atto che il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC)", resta in vigore, per quanto attiene alle componenti IMU e TASI, solamente ai fini dell'attività di accertamento e della definizione delle situazioni pendenti aventi ad oggetto annualità d'imposta precedenti al 2020, ferma restando la piena validità ed efficacia delle disposizioni aventi ad oggetto la componente TARI;
5. Di inviare la presente deliberazione e l'allegato Regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre dell'anno in corso, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201/2011 e dell'articolo 1, comma 767, della Legge n. 160/2019;
6. Di pubblicare il testo del sopracitato Regolamento sul sito internet del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente;
7. Di dichiarare con separata votazione unanime l'immediata eseguibilità.

COMUNE DI SEMIANA

Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU)

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e norme di rinvio

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) di cui [all'articolo 1, comma 738, della Legge n. 160/2019](#), in vigore dal 1° gennaio 2020, dovuta dai possessori di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale. Il Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare generale riconosciuta ai comuni [dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997](#) e, più specificamente in materia di IMU, [dall'articolo 1, comma 777, della Legge n. 160/2019](#), il quale individua determinate fattispecie che possono essere regolamentate a livello locale.
2. Il presente Regolamento è volto a disciplinare, a completamento della disciplina statale, le fattispecie e gli aspetti di dettaglio che la legge demanda alla regolamentazione dell'ente locale.
3. L'IMU è attualmente disciplinata [dall'articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge n. 160/2019](#), che contiene le disposizioni riguardanti il presupposto impositivo, la determinazione della base imponibile ed i soggetti passivi d'imposta nonché le disposizioni aventi ad oggetto le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni e quelle in materia di dichiarazioni, versamenti e sanzioni.
4. All'imposta in oggetto sono inoltre applicabili le disposizioni di cui ai [commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006](#), riguardanti l'attività di accertamento dell'ente locale ed il rimborso delle somme versate e non dovute.
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano tutte le disposizioni normative vigenti in materia di IMU, anche sopravvenute, nonché le norme applicabili a tale imposta, comprese quelle che attengono alle entrate tributarie comunali.
6. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute, regolanti la specifica materia.

Art. 2 – Funzionario responsabile dell'imposta

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, ivi compresi il potere di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa. Il funzionario responsabile si identifica con il responsabile dei servizi tributari o in assenza con il responsabile del servizio economico finanziario

Art. 3 – Determinazione delle aliquote d'imposta

1. Le aliquote d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata e pubblicata nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.
2. Le predette aliquote hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 4 – Unità abitative assimilate all'abitazione principale

1. L'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente è considerata abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Art. 5 – Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione prevista dalla legge per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Deve trattarsi di immobile che presenti gravi lesioni delle strutture orizzontali (solai e tetto) e/o verticali (pilastri o murature perimetrali) tali da costituire pericolo e rischio di crollo, o per il quale è stata emessa ordinanza di sgombero o di demolizione. L'accertamento delle situazioni di inagibilità dell'immobile deve essere richiesto tempestivamente al comune dal contribuente che vi provvede mediante ispezione dell'ufficio tecnico comunale. Gli effetti decorrono, in caso di effettiva inagibilità o inabitabilità, dalla comunicazione formale al comune di richiesta di verifica.

Art. 6 – Aree fabbricabili: determinazione periodica dei valori venali

1. Al fine di ridurre l'insorgenza del contenzioso e di orientare l'attività di controllo, con deliberazione della Giunta Comunale possono essere determinati, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio comunale. Tale deliberazione è comunque fonte di presunzioni semplici, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è costituito, come previsto per legge, da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione (o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici), avendo riguardo ai parametri di valutazione richiamati dalla normativa statale.
2. Non si procede ad accertamento nel caso in cui l'imposta sia stata correttamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello deliberato ai sensi del comma 1, a condizione che non risultino atti (rogiti o perizie) o specifiche informazioni che evidenzino un valore superiore a quello deliberato.
3. In presenza di particolari elementi che incidano negativamente sul valore dell'area, il contribuente può dichiarare valori inferiori a quelli deliberati ai sensi del comma 1 e rendere noti tali elementi all'ufficio comunale, che effettuerà le opportune verifiche e valutazioni in sede di controllo.

Art. 7 – Aree fabbricabili: rimborso per successiva inedificabilità

1. È ammesso il rimborso dell'imposta pagata per le aree che risultino edificabili con l'adozione dello strumento urbanistico o sua variante e che diventino successivamente inedificabili con la definitiva approvazione dello stesso, previa presentazione di apposita istanza, limitatamente agli importi versati per il periodo intercorrente tra l'adozione e l'approvazione definitiva. Dalle somme da rimborsare verrà detratta, in ogni caso, l'imposta dovuta per l'area considerata terreno agricolo **Non spetta** alcun rimborso per periodi d'imposta antecedenti al 1° gennaio 2020 e neppure in caso di utilizzazione edificatoria,

anche abusiva, dell'area interessata.

2. L'istanza di rimborso va presentata, a pena di decadenza, nel rispetto del termine ordinario previsto dalla legge vigente.

Art. 8 – Esenzione per immobili concessi in comodato gratuito

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili dati in comodato gratuito al comune per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 9 – Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione, iniziale o di variazione, entro il termine previsto per legge, nei casi previsti dalla legge stessa o da apposito decreto ministeriale attuativo. L'obbligo dichiarativo sussiste, in genere, quando i dati necessari per la determinazione dell'imposta non sono fruibili da parte del Comune attraverso la consultazione delle banche dati disponibili.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini ICI, IMU e TASI in relazione alle precedenti annualità d'imposta, in quanto compatibili.

3. La presentazione della dichiarazione, ai fini dell'applicazione delle riduzioni per gli immobili locati a canone concordato di cui alla [Legge n. 431/1998](#), è sostituita, per quanto riguarda il solo inizio della locazione, dal deposito del contratto presso il Comune, se e come previsto dall'apposito accordo territoriale.

4. Nel caso in cui la dichiarazione sia stata erroneamente presentata a questo Comune ed indirizzata ad altro Ente, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.

5. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo Comune, sia stata presentata per errore ad un diverso Comune e da quest'ultimo trasmessa, la stessa s'intende presentata nella data attestata dal Comune che l'ha ricevuta.

Art. 10 – Differimento dei termini per i versamenti

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi o differiti per i contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

Art. 11 – Compensazioni dei versamenti tra contitolari

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che quest'ultimo abbia regolarmente versato l'intera imposta dovuta per l'anno di riferimento e che comunichi all'ente impositore quali siano i soggetti passivi e gli immobili ai quali i versamenti si riferiscono.

Art. 12 – Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale

dovuto è complessivamente inferiore o uguale ad € 12,00.

2. Non sono eseguiti rimborsi d'importo annuale inferiore o uguale al medesimo importo di cui al comma 1.

Art. 13 – Trasparenza e semplificazione

1. In ossequio ai principi di trasparenza, collaborazione, semplificazione e condivisione delle informazioni il Comune pubblica, nel proprio sito *web* istituzionale ed entro i termini di scadenza dei versamenti, le informazioni aggiornate utili ai fini del corretto assolvimento degli obblighi tributari (riguardanti soggetti passivi, presupposti d'imposta, base imponibile, aliquote deliberate, valori venali di riferimento per le aree fabbricabili, riduzioni, esenzioni, dichiarazioni, modalità e termini di versamento, rimborsi, ecc.).

2. In assenza di applicazioni informatiche nazionali utilizzabili dai contribuenti ai fini della determinazione e del versamento dell'imposta, il Comune rende altresì disponibile, all'interno del proprio sito *web* istituzionale ed entro i termini di scadenza dei versamenti, un servizio di calcolo *online* dell'imposta.

3. Resta comunque fermo che il versamento dell'imposta va eseguito in autoliquidazione da parte dei contribuenti, come previsto per legge, avendo riguardo ai termini di scadenza ed alle aliquote applicabili, oggetto di pubblicità legale.

Art. 14 – Attività di controllo ed accertamento

1. Il funzionario responsabile dell'imposta sovrintende l'attività di controllo e ne cura il potenziamento, anche mediante collegamenti con le banche dati utili alla lotta all'evasione ed anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Lo stesso funzionario verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al contrasto all'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili ad imposta, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Si applicano le sanzioni stabilite per legge sia in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2, sia in caso di risposta tardiva al questionario stesso, tenuto conto dei principi e criteri generali di determinazione delle sanzioni tributarie.

Art. 15 – Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi sulle somme da accertare o da rimborsare è pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità, correttezza amministrativa e compatibilità monetaria (T.U. 267/2000 e D.L. 174/2012).

IL FUNZIONARIO Responsabile del servizio
F.to Sara Maria ROLE'

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile attestante la regolarità, correttezza amministrativa e compatibilità monetaria (T.U. 267/2000 e D.L. 174/2012).

IL FUNZIONARIO del servizio ragioneria
F.to Sara Maria ROLE'

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Chiara CARNEVALE

IL SEGRETARIO
F.to Francesco D'ANGELO

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il 12/01/2021 rimanendovi per 15 giorni consecutivi, a tutto il 27/01/2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e della legge 69 del 18.06.2009, articolo 32.

IL SEGRETARIO
F.to Francesco D'ANGELO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

12/01/2021

DATA _____

IL SEGRETARIO
Francesco D'ANGELO

☐ Trasmessa al Difensore civico essendo soggetta a controllo ai sensi dell'art. 126, del D.Lgs. n. 267/2000;

☒ Atto non soggetto a controllo.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

30/12/2020

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

☐ per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

☒ per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesco D'ANGELO